



REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 1983, N. 13
(NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO PER L'INIZIATIVA
LEGISLATIVA POPOLARE E PER I REFERENDUM)**

Approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 28 marzo 2017

*Si assegna il numero 10
della serie delle leggi regionali
dell'anno 2017*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modifica all'articolo 41 della l.r. 13/1983)

1. Al comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 (Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole "entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni";
- b) le parole "domenica compresa tra il 60 e il 90 giorno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "domenica compresa tra il secondo e il sesto mese successivo".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 06 Aprile 2017

OLIVERIO